

Dipartimento di Medicina Veterinaria
Master in Sanità Pubblica Veterinaria e Igiene degli Alimenti
Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva



Corso di Alta Formazione
Organizzazione e metodi del controllo ufficiale degli alimenti

Sicurezza alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria ai tempi della COVID-19

*Antonio Menditto Istituto Superiore di Sanità
Anna Giovanna Fermani U.O.C. LAOA ASL Latina
Perugia, 22 e 23 maggio 2020*

Reg.(UE) 625/2017: Sistema di controllo

<p>Processi trasversali</p> <p>Art. 4 Designazione AC</p> <p>Art. 5(2) e (3) Crit. operativi</p> <p>Art. 5(4) Formazione</p> <p>Art. 8 Riservatezza</p> <p>Art. 11 Trasparenza</p> <p>Art. 12(1) Procedure doc.</p> <p>Art. 28-30, 32-33 Deleghe</p> <p>Art. 78-85 Finanz. CU</p>	<p>Plan</p> <p>Art. 10(2) Anagrafe Operatori</p> <p>Art. 9(1) Categ. in base al rischio</p> <p>Artt. 109-111 Piani di controllo e Art. 12(1) e All. II Capo II p. 3 Dich. obiettivi da raggiungere</p>	<p>Art. 9-10, 14 Controlli ufficiali</p> <p>Art. 16-27 Prescr. aggiuntive sui CU</p> <p>Art. 35-42 Camp., analisi, prove e diagnosi e lab. uff.</p> <p>Art. 13 Documentazione scritta</p> <p>Art. 148 Riconoscimento stab.</p> <p>Art. 86-91 Certif. ufficiale e attest. ufficiale</p> <p>Art. 11 Rating Operatori</p> <p>Art. 137-138 Azioni in caso di sospetta/ accertata NC (proc. Amministrativo)</p> <p>Art. 139 sanzioni (proced. sanzionat. e attuazione legge penale)</p> <p>Art. 7 e Art. 138(3) Diritto di ricorso</p>
<p>Processi specifici</p> <p>Tit. II Altre attività uff.</p> <p>Art. 35-42 Camp., analisi, prove e diagnosi e lab. uff.</p> <p>Art. 92-101 Lab. Rif.</p> <p>Ar. 140 Segnalaz. violazioni</p> <p>Art. 35 Controperizia</p> <p>Art. 43- 77 CU su animali e merci in entrata nell'UE</p> <p>Art. 115 Piani di emergenza</p> <p>Art. 112 Progr. Contr. Coord.</p> <p>Art. 114 Rel. annuali CE</p> <p>Art. 116-136 Attività dell'UE</p> <p>Art. 141 Gravi disfunzioni SM</p> <p>Art. 102-107 Assistenza e coop. amm. tra SMi</p> <p>Art. 15 Obblighi operatori</p>	<p>Act</p> <p>Art. 12(3) Az. C. in caso di carenze a seguito di verifiche di efficacia e aggiorn. proc. documentate</p> <p>Art. 6 e 39 Misure appropriate alla luce dei risultati di audit</p>	<p>Do (azi oni ese cuti ve incl use)</p>
<p>Art. 15 Obblighi operatori</p>	<p>Ch eck</p> <p>Art. 12(1) e All.II C.II p.8 Monitoraggio/controllo esecuz.</p> <p>Art. 12(1) e All. II capo II p. 8 Rendicontazione</p> <p>Art. 12(2) Verifica efficacia secondo procedure</p> <p>Art. 6 Audit Autorità competenti</p> <p>Art. 39 Audit laboratori ufficiali</p> <p>Art. 113 Relazione annuale</p>	

Processi specifici

Tit. II Altre attività ufficiali

Art. 35-42 Campionamento, analisi, prove e **diagnosi** e laboratori ufficiali

Art. 92-101 Lab. Rif.

Ar. 140 Segnalazione di violazioni

Art. 35 Controperizia

Art. 43- 77 CU su animali e merci in entrata nell'UE

Art. 115 Piani di emergenza

Art. 112 Programmi di Controllo, Coordinamento

Art. 114 Relazioni annuali CE

Art. 116-136 Attività dell'UE

Art. 141 Gravi disfunzioni SM

Art. 102-107 Assistenza e cooperazione amministrativa tra SMi

Art. 15 Obblighi operatori

Campionamento, analisi, prove e diagnosi

TITOLO II CONTROLLI UFFICIALI E ALTRE ATTIVITÀ UFFICIALI NEGLI STATI MEMBRI

CAPO IV Campionamento, analisi, prove e diagnosi

- Art. 34 Metodi di campionamento, analisi, prova e diagnosi
- Art. 35 Controperizia
- Art. 36 Operazioni di campionamento su animali e merci messi in vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza
- Art. 37 Designazione dei laboratori ufficiali
- Art. 38 Obblighi dei laboratori ufficiali
- Art. 39 Audit dei laboratori ufficiali
- Art. 40 Deroghe all'obbligo di accreditamento per alcuni laboratori ufficiali
- Art. 41 Facoltà di statuire deroghe all'obbligo di accreditamento per tutti i metodi di analisi, prova e diagnosi di laboratorio utilizzati dai laboratori ufficiali
- Art. 42 Deroghe temporanee all'obbligo di accreditamento dei laboratori ufficiali

TITOLO III LABORATORI DI RIFERIMENTO E CENTRI DI RIFERIMENTO

- Art. 92 Decisione di istituire un laboratorio di riferimento dell'Unione europea
- Art. 93 Designazione dei laboratori di riferimento dell'Unione europea
- Art. 94 Responsabilità e compiti dei laboratori di riferimento dell'Unione europea
- Art. 95 Designazione dei centri di riferimento dell'Unione europea per il benessere degli animali
- Art. 96 Responsabilità e compiti dei centri di riferimento dell'Unione europea per il benessere degli animali
- Art. 97 Designazione dei centri di riferimento dell'Unione europea per l'autenticità e l'integrità della catena agroalimentare
- Art. 98 Responsabilità e compiti dei centri di riferimento dell'Unione europea per l'autenticità e l'integrità della catena agroalimentare
- Art. 99 Obblighi della Commissione
- Art. 100 Designazione dei laboratori nazionali di riferimento
- Art. 101 Responsabilità e compiti dei laboratori nazionali di riferimento

PER IL BENESSERE DEGLI
ANIMALI

Divulgazione scientifica e
tecnica;
Sviluppare indicatori;
Valutazione dei livelli di
benessere;
Formazione Stati membri +
paesi Terzi

AUTENTICITÀ E INTEGRITÀ
DELLA FILIERA

Sostegno a Commissione e Stati
Membri **per prevenire,
individuare e combattere
le frodi** nella filiera;
Raccolta di **materiale di
riferimento autentico;**
Divulgazione scientifica e tecnica;

Articolo 140

Segnalazione di violazioni, par. 1 e 2

1. Gli SM provvedono affinché le AC dispongano di meccanismi efficaci che consentano la segnalazione di violazioni, potenziali o effettive, del RCU_625
2. I meccanismi di cui al paragrafo 1 includono almeno:
 - a) procedure per il ricevimento di segnalazioni di violazioni e per il relativo seguito
 - b) protezione adeguata delle persone che segnalano una violazione da ritorsioni, discriminazioni o altri tipi di trattamento iniquo; e
 - c) protezione dei dati personali delle persone che segnalano una violazione in conformità del diritto dell'Unione e nazionale

Modalità di “segnalazione” previste dall’ordinamento italiano

Le violazioni potenziali o effettive del RCU_625 possono configurarsi come:

- ❖ illeciti penali;
- ❖ illeciti amministrativi
- ❖ condotte, che seppure rappresentino una violazione di una o più norme cogenti, non configurano né illecito penale né illecito amministrativo.

Le diverse modalità con cui procedere alla “segnalazione” delle fattispecie di cui sopra sono elencate di seguito (elenco non esaustivo):

- ❖ denuncia (artt. 331 e seguenti del cpp)
- ❖ informativa di reato (art. 347 del cpp)
- ❖ referto (art. 334 del cpp e art. 365 del codice penale, cp)
- ❖ querela (artt. 336 e seguenti del cpp, articolo 120 del cp)
- ❖ esposto (art. 1 Testo Unico leggi di pubblica sicurezza approvato con regio Decreto 773/1931 e relativo regolamento per l’esecuzione approvato con R.D. 635/ 1940, artt. 5, 6)

Articolo 35

Controperizia

1. Le autorità competenti provvedono affinché **gli operatori i cui animali o merci sono soggetti a campionamento, analisi, prova o diagnosi nel contesto dei controlli ufficiali abbiano diritto a una controperizia, a spese dell'operatore.**

Tale diritto a una controperizia conferisce all'operatore il diritto di chiedere **un esame documentale del campionamento, dell'analisi, della prova o della diagnosi** a cura di **un altro perito riconosciuto e adeguatamente qualificato.**

2. Se opportuno, **pertinente e tecnicamente fattibile**, in particolare in considerazione della diffusione e della distribuzione del rischio negli animali o nelle merci, della deperibilità dei campioni o delle merci e del quantitativo di substrato disponibile, l'autorità competente:

. a) **su richiesta dell'operatore**, assicura che nel prelevare i campioni ne sia prelevata una quantità sufficiente per consentire una controperizia e, se dovesse rivelarsi necessario, per l'esame di cui al paragrafo 3; o

. b) se non è possibile prelevare una quantità sufficiente di cui alla lettera a), ne informa l'operatore.

Il presente paragrafo **non si applica** quando si valuta la presenza di organismi nocivi da quarantena nelle piante, nei prodotti vegetali o negli altri oggetti a fini di verifica della conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera g).

3. In caso di **controversia** tra le autorità competenti e gli operatori **sulla base della controperizia** di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere che gli operatori abbiano la possibilità di richiedere a proprie spese l'**esame documentale** dell'analisi, della prova o della diagnosi iniziale e, se del caso, di altre analisi, prove o diagnosi da parte di un laboratorio ufficiale.

4. La richiesta di una controperizia da parte dell'operatore in conformità del paragrafo 1 del presente articolo **non pregiudica l'obbligo delle autorità competenti di intervenire rapidamente per eliminare o limitare i rischi sanitari** per l'uomo, per gli animali e per le piante, o i **rischi per il benessere degli animali** o, **relativamente a OGM e prodotti fitosanitari**, anche i **rischi per l'ambiente** in conformità del presente regolamento e della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

TITOLO II CONTROLLI UFFICIALI E ALTRE ATTIVITÀ UFFICIALI NEGLI STATI MEMBRI

CAPO V Controlli ufficiali sugli animali e sulle merci in entrata nell'Unione

Art. 43 Controlli ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione

Sezione I Animali e merci diversi da quelli soggetti a controlli ufficiali presso i posti di controllo frontaliere ai sensi della sezione II

Sezione II Controlli ufficiali su animali e merci ai posti di controllo frontaliere

Sezione III Azioni in caso di sospetta non conformità e di non conformità di animali e merci che entrano nell'Unione

Sezione IV Approvazione dei controlli pre-esportazione

Sezione V Collaborazione tra le autorità in merito a partite provenienti da paesi terzi

Sezione VI Misure specifiche

Articolo 43 Controlli ufficiali sugli animali e sulle merci
che entrano nell'Unione

Sezione II Controlli ufficiali su animali e
merci ai posti di controllo frontaliere
(47-64)

Sezione I Animali e merci diversi da quelli soggetti a
controlli ufficiali presso i posti di controllo
frontaliero ai sensi della sezione II (44-46)

Sezione III Azioni in caso di sospetta non conformità e di non conformità di animali e merci che
entrano nell'Unione (65-72)

Sezione IV Approvazione dei controlli pre-esportazione (73-74)

Sezione V Collaborazione tra le autorità in merito a partite provenienti da paesi terzi (75-76)

Sezione VI Misure specifiche (77)

TITOLO II CONTROLLI UFFICIALI E ALTRE ATTIVITÀ UFFICIALI NEGLI STATI MEMBRI

CAPO V Controlli ufficiali sugli animali e sulle merci in entrata nell'Unione

Sezione I Animali e merci diversi da quelli soggetti a controlli ufficiali presso i posti di controllo frontaliere ai sensi della sezione II

Art. 44 Controlli ufficiali sugli animali e sulle merci diversi da quelli soggetti a controlli ufficiali presso i posti di controllo frontaliere ai sensi della sezione II

Art. 45 Tipi di controlli ufficiali sugli animali e sulle merci diversi da quelli soggetti a controlli ufficiali presso i posti di controllo frontaliere ai sensi della sezione II

Art. 46 Campioni prelevati da animali e merci diversi da quelli soggetti a controlli ufficiali presso i posti di controllo frontaliere ai sensi della sezione II

TIT. II Controlli ufficiali e altre attività ufficiali negli stati membri

CAPO V Controlli ufficiali sugli animali e sulle merci in entrata nell'Unione

Sez. II Controlli ufficiali su animali e merci ai posti di controllo frontaliere

Art. 47 Animali e merci soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere

Art. 48 Animali e merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere

Art. 49 Controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere

Art. 50 Certificati e documenti che accompagnano le partite e le partite frazionate

Art. 51 Norme specifiche per i controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere

Art. 52 Dettagli dei controlli documentali, di identità e fisici

Art. 53 Controlli ufficiali non effettuati al posto di controllo frontaliere

Art. 54 Frequenza dei controlli documentali, dei controlli di identità e dei controlli fisici

Art. 55 Decisioni relative alle partite

Art. 56 Uso del documento sanitario comune di entrata (DSCE) da parte dell'operatore e delle autorità competenti

Art. 57 Uso del DSCE da parte delle autorità doganali

Art. 58 Formato, termini e norme specifiche per l'uso del DSCE

Art. 59 Designazione dei posti di controllo frontaliere

Art. 60 Inserimento in elenco dei posti di controllo frontaliere

Art. 61 Revoca delle approvazioni dei punti di controllo esistenti e nuova designazione delle strutture

Art. 62 Revoca della designazione dei posti di controllo frontaliere

Art. 63 Sospensione della designazione dei posti di controllo frontaliere

Art. 64 Requisiti minimi dei posti di controllo frontaliere

CONTROLLI UFFICIALI SUGLI ANIMALI E SULLE MERCI IN ENTRATA NELL'UNIONE

TITOLO II CONTROLLI UFFICIALI E ALTRE ATTIVITÀ UFFICIALI NEGLI STATI MEMBRI

CAPO V Controlli ufficiali sugli animali e sulle merci in entrata nell'Unione

Sezione III Azioni in caso di sospetta non conformità e di non conformità di animali e merci che entrano nell'Unione

Art. 65 Sospetta non conformità e intensificazione dei controlli ufficiali

Art. 66 Misure da adottare in caso di partite non conformi che entrano nell'Unione

Art. 67 Misure da adottare in relazione ad animali o merci che entrano nell'Unione da paesi terzi che comportano un rischio

Art. 68 Seguito delle decisioni adottate in relazione a partite non conformi che entrano nell'Unione da paesi terzi

Art. 69 Inadempienza dell'operatore nell'applicare le misure imposte dalle autorità competenti

Art. 70 Applicazione uniforme degli articoli 66, 67 e 68

Art. 71 Trattamenti speciali delle partite

Art. 72 Rinvio di partite

CONTROLLI UFFICIALI SUGLI ANIMALI E SULLE MERCI IN ENTRATA NELL'UNIONE

TITOLO II CONTROLLI UFFICIALI E ALTRE ATTIVITÀ UFFICIALI NEGLI STATI MEMBRI

CAPO V Controlli ufficiali sugli animali e sulle merci in entrata nell'Unione

Sezione IV Approvazione dei controlli pre-esportazione

Art. 73 Approvazione dei controlli pre-esportazione ad opera dei paesi terzi

Art. 74 Casi di non conformità successivi ai controlli pre-esportazione effettuati da paesi terzi e revoca dell'approvazione

Sezione V Collaborazione tra le autorità in merito a partite provenienti da paesi terzi

Art. 75 Collaborazione tra le autorità in merito a partite che entrano nell'Unione da paesi terzi

Art. 76 Collaborazione tra le autorità in merito a partite non soggette a controlli specifici alle frontiere

Sezione VI Misure specifiche

Art. 77 Norme in merito a controlli ufficiali specifici e alle misure da adottare in seguito all'esecuzione di tali controlli

CONTROLLI ALL'IMPORTAZIONE

Un quadro comune, basato sul rischio, per i controlli alle frontiere su tutti gli animali e le merci che entrano nell'UE




Controlli di frontiera: la definizione di "Border Control Post" sostituirà le definizioni dei vari posti d'ispezione frontaliere e dei punti di entrata designati

Un documento unico standard "documento sanitario comune di entrata (DSCE, CHED) sarà utilizzato dagli operatori per la notifica preventiva delle spedizioni

Requisiti minimi per impianti, attrezzature e personale qualificato si applicano in tutti i BCPs.

Il CHED verrà trasmesso al BCP via IMSOC grazie all'integrazione dei sistemi informatici esistenti (Compreso Europhyt)

INGRESSO NELL'UNIONE - REGOLE PRINCIPALI



* elenco con codice di nomenclatura in fase di definizione

Art. 115 Piani di emergenza per alimenti e mangimi

1. Per l'applicazione del piano generale per la gestione delle crisi (PGGC) di cui all'art. 55, par. 1, del reg. (CE) n. 178/2002, gli SM elaborano piani di emergenza per i mangimi e gli alimenti in cui si stabiliscono le misure da applicare senza indugio allorché risulti che mangimi o alimenti comportano un serio rischio sanitario per l'uomo o gli animali, direttamente o mediante l'ambiente.

2. I piani di emergenza per gli alimenti e i mangimi di cui al par. 1 indicano:

le AC da interpellare;

le competenze e le responsabilità delle AC di cui alla lettera a); e

i canali e le procedure di condivisione delle informazioni tra le AC e le altre parti interessate, a seconda dei casi.

3. Gli SM rivedono periodicamente i loro piani di emergenza per gli alimenti e i mangimi per tener conto dei cambiamenti nell'organizzazione delle AC e dell'esperienza acquisita con l'attuazione del piano e degli esercizi di simulazione.

4. La Commissione può adottare atti di esecuzione per quanto riguarda:

le norme per la definizione dei piani di emergenza di cui al par. 1 del presente articolo, nella misura necessaria ad assicurare l'uso coerente ed efficace del PGGC di cui all'art. 55, par. 1, del reg. (CE) n. 178/2002; e

il ruolo delle parti interessate nell'elaborazione e gestione dei piani di emergenza.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'art. 145, par. 2.

Art. 112 Programmi di controllo coordinati e raccolta di dati e informazioni

Allo scopo di effettuare una valutazione su vasta scala a livello dell'Unione del grado di applicazione della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, o di stabilire la prevalenza di alcuni pericoli sull'intero territorio dell'Unione, la Commissione può adottare atti di esecuzione riguardanti:

l'attuazione di programmi di controllo coordinati di durata limitata in uno dei settori disciplinati dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2; e
l'organizzazione ad hoc della raccolta di dati e informazioni riguardanti l'applicazione di uno specifico insieme delle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2, o riguardanti la prevalenza di determinati pericoli.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 145, paragrafo 2.

Art. 114 Relazioni annuali della Commissione

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, la Commissione mette a disposizione del pubblico una relazione annuale sul funzionamento dei controlli ufficiali negli Stati membri, tenendo conto:

delle relazioni annuali presentate dagli Stati membri a norma dell'articolo 113;
e

dei risultati dei controlli della Commissione effettuati in conformità all'articolo 116, paragrafo 1.

2. La relazione annuale di cui al paragrafo 1 può, se del caso, comprendere raccomandazioni in merito ad eventuali miglioramenti ai sistemi dei controlli ufficiali negli Stati membri e a taluni controlli ufficiali in determinati settori.

TITOLO VI - ATTIVITÀ DELL'UNIONE

CAPO I Controlli della Commissione

Art. 116 Controlli della Commissione negli Stati membri

Art. 117 Relazioni della Commissione sui controlli eseguiti dai suoi esperti negli Stati membri

Art. 118 Programma dei controlli della Commissione negli Stati membri

Art. 119 Obblighi degli Stati membri in materia di controlli della Commissione

Art. 120 Controlli della Commissione in paesi terzi

Art. 121 Frequenza dei controlli della Commissione in paesi terzi

Art. 122 Relazioni della Commissione sui controlli in paesi terzi

Art. 123 Programma dei controlli della Commissione in paesi terzi

Art. 124 Controlli dei paesi terzi negli Stati membri

TITOLO VI - ATTIVITÀ DELL'UNIONE

CAPO II Condizioni per l'entrata nell'Unione di animali e merci

Art. 125 Informazioni sui sistemi dei controlli di paesi terzi

Art. 126 Definizione di condizioni aggiuntive per l'entrata nell'Unione di animali e merci

Art. 127 Inclusione nell'elenco di paesi terzi di cui all'Art. 126, paragrafo 2, lettera a)

Art. 128 Misure speciali relative all'entrata nell'Unione di determinati animali e merci

Art. 129 Equivalenza

CAPO III Formazione del personale delle autorità competenti e di altre autorità

Art. 130 Formazione e scambio del personale

CAPO IV Sistema per il trattamento delle informazioni

Art. 131 Sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC)

Art. 132 Funzioni generali dell'IMSOC

Art. 133 Uso dell'IMSOC nel caso di animali e merci soggetti a determinati controlli ufficiali

Art. 134 Funzionamento dell'IMSOC

Art. 135 Protezione dei dati

Art. 136 Sicurezza dei dati

TITOLO VII AZIONI ESECUTIVE

CAPO I Azioni delle autorità competenti e sanzioni

Art. 137 Obblighi generali delle autorità competenti per quanto concerne la verifica dell'attuazione

Art. 138 Azioni in caso di accertata non conformità

Art. 139 Sanzioni

Art. 140 Segnalazione di violazioni

CAPO II Misure di verifica dell'attuazione dell'Unione

Art. 141 Gravi disfunzioni del sistema di controllo di uno Stato membro

TITOLO IV ASSISTENZA AMMINISTRATIVA E COLLABORAZIONE

- Art. 102 Norme generali
- Art. 103 Organi di collegamento
- Art. 104 Assistenza su richiesta
- Art. 105 Assistenza spontanea in caso di non conformità
- Art. 106 Assistenza in caso di non conformità che costituisce un rischio o una violazione ripetuta o possibile grave violazione
- Art. 107 Assistenza sulla base di informazioni fornite da paesi terzi
- Art. 108 Assistenza coordinata e follow-up della Commissione

OBBLIGHI DEGLI OPERATORI


Articolo 15 Obblighi degli operatori

1. Entro i limiti di quanto necessario per l'esecuzione di CU/AAU, gli operatori, su richiesta delle AC, concedono al personale delle AC l'accesso a:

- a) attrezzature, mezzi di trasporto, locali e altri luoghi sotto il loro controllo e relative adiacenze;
- b) i propri sistemi informatici di trattamento delle informazioni;
- c) animali e merci sotto il loro controllo;
- d) i propri documenti e a tutte le altre informazioni pertinenti.

2. Durante i CU/AAU, gli operatori forniscono assistenza e collaborano con il personale delle AC e delle ACCSB nell'adempimento dei suoi compiti.

3. Oltre agli obblighi di cui ai par. 1 e 2, l'operatore responsabile di una partita che entra nell'Unione rende disponibili, in forma cartacea o elettronica, e tempestivamente, tutte le informazioni riguardanti animali e merci.



OBBLIGHI DEGLI OPERATORI

4. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme sulla collaborazione e lo scambio di informazioni tra gli operatori e le AC in materia di arrivo e scarico degli animali e delle merci di cui all'art. 47, par. 1, laddove sia necessario assicurare la loro identificazione completa e l'esecuzione efficiente dei CU su tali animali e merci. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'art. 145, par. 2.

5. Ai fini dell'art. 10, par. 2, e fatto salvo l'art. 10, par. 3, gli operatori forniscono alle AC almeno i seguenti dettagli aggiornati:


a) nome e forma giuridica; e

b) le specifiche attività svolte, comprese le attività effettuate mediante tecniche di comunicazione a distanza, e i luoghi sotto il loro controllo.

6. Gli obblighi degli operatori di cui al presente articolo si applicano anche nei casi in cui i CU e le AAU sono svolti da veterinari ufficiali, responsabili fitosanitari ufficiali, organismi delegati, autorità di controllo e persone fisiche a cui sono stati delegati determinati compiti di controllo ufficiali o determinati compiti relativi ad altre attività.

Fase del PLAN

Reg.(UE) 625/2017: Sistema di controllo

Processi trasversali Art. 4 Designazione AC Art. 5(2) e (3) Crit. operativi Art. 5(4) Formazione Art. 8 Riservatezza Art. 11 Trasparenza Art. 12(1) Procedure doc. Art. 28-30, 32-33 Deleghe Art. 78-85 Finanz. CU	Plan	Art. 10(2) Anagrafe Operatori Art. 9(1) Categ. in base al rischio Artt. 109-111 Piani di controllo e Art. 12(1) e All. II Capo II p. 3 Dich. obiettivi da raggiungere	Do (aziende incluse)	Art. 9-10, 14 Controlli ufficiali Art. 16-27 Prescr. aggiuntive sui CU Art. 35-42 Camp., analisi, prove e diagnosi e lab. uff. Art. 13 Documentazione scritta Art. 148 Riconoscimento stab. Art. 86-91 Certif. ufficiale e attest. ufficiale Art. 11 Rating Operatori Art. 137-138 Azioni in caso di sospetta/ accertata NC (proc. Amministrativo) Art. 139 sanzioni (proced. sanzionat. e attuazione legge penale) Art. 7 e Art. 138(3) Diritto di ricorso	
		Act		Art. 12(3) Az. C. in caso di carenze a seguito di verifiche di efficacia e aggiorn. proc. documentate	
				Art. 6 e 39 Misure appropriate alla luce dei risultati di audit	
	Processi specifici Tit. II Altre attività uff. Art. 35-42 Camp., analisi, prove e diagnosi e lab. uff. Art. 92-101 Lab. Rif. Art. 140 Segnalaz. violazioni Art. 35 Controperizia Art. 43- 77 CU su animali e merci in entrata nell'UE Art. 115 Piani di emergenza Art. 112 Progr. Contr. Coord. Art. 114 Rel. annuali CE Art. 116-136 Attività dell'UE Art. 141 Gravi disfunzioni SM Art. 102-107 Assistenza e coop. amm. tra SMi Art. 15 Obblighi operatori	Check		Art. 12(1) e All.II C.II p.8 Monitoraggio/controllo esecuz.	
				Art. 12(1) e All. II capo II p. 8 Rendicontazione	
				Art. 12(2) Verifica efficacia secondo procedure	
				Art. 6 Audit Autorità competenti	
				Art. 39 Audit laboratori ufficiali	
				Art. 113 Relazione annuale	
				Art. 15 Obblighi operatori	

Regolamento (UE) 2017/625

Plan


Art. 10(2) Anagrafe Operatori

Art. 9(1) Categ. in base al rischio

Artt. 109-111 Piani di controllo
e Art. 12(1) e All. II Capo II p. 3
Dichiarazione obiettivi da raggiungere

MACROPROCESSO CONTROLLI UFFICIALI

CORE BUSINESS/MISSION



Sistema di Gestione dei CU - attività e processi

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI - POLITICA

ORGANIGRAMMI

COMPITI, RESPONSABILITA' E OBBLIGHI

PROCEDURE DOCUMENTATE E COERENZA

FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO

ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI

SUPERVISIONE

COORDINAMENTO E COOPERAZIONE

TRASPARENZA E RISERVATEZZA

GESTIONE NC

MISURAZ., ANALISI, MIGLIORAM. -

AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE

AUDIT

RIESAME

Anagrafe OSA/OSM

Categorizzaz. OSA/OSM

Pianificazione C.U.

Esecuzione C.U./
Gestione Conseguenze

Monitoraggio/Controllo
esecuzione C.U.

Rendicontazione C.U.
(Relazione annuale)

Valutazione efficacia/
appropriatezza C.U.

Azioni in caso di
inefficacia
/ inappropriatezza

P

D

C

A

Sistema di Gestione dei CU - attività e processi

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI - POLITICA

ORGANIGRAMMI

COMPITI, RESPONSABILITA' E OBBLIGHI

PROCEDURE DOCUMENTATE E COERENZA

FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO

ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI

SUPERVISIONE

COORDINAMENTO E COOPERAZIONE

TRASPARENZA E RISERVATEZZA

GESTIONE NC

MISURAZ., ANALISI, MIGLIORAM. -

AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE

AUDIT

RIESAME

Anagrafe OSA/OSM

Categorizzaz. OSA/OSM

Pianificazione C.U.

P

OPERATORI, PROCESSI E ATTIVITÀ SOGGETTI A CONTROLLI UFFICIALI

Articolo 10 Operatori, processi e attività soggetti a controlli ufficiali

1. Entro i limiti di quanto necessario per verificare la conformità alla normativa di cui all'art. 1, par. 2, le AC effettuano CU:

- a) su animali e merci in tutte le fasi della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dell'uso;
- b) su sostanze, materiali o altri oggetti che possono avere un impatto su caratteristiche o salute degli animali e delle merci e sul loro rispetto delle prescrizioni applicabili, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dell'uso;
- c) sugli operatori per quanto riguarda le attività, compreso il mantenimento di animali, attrezzature, mezzi di trasporto, locali e altri luoghi sotto il loro controllo e relative adiacenze, e sulla relativa documentazione.

2. Fatte salve le norme relative agli elenchi o registri esistenti elaborati ai sensi della normativa di cui all'art. 1, par. 2, le AC redigono e tengono aggiornato un elenco degli operatori. Se un simile elenco o registro esiste già per altri fini, può essere anche usato ai fini del presente regolamento.

3. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'art. 144 per modificare il presente regolamento con riguardo alla definizione di categorie di operatori esonerati dall'elenco degli operatori di cui al par. 2 del presente articolo nei casi in cui il loro inserimento in un tale elenco costituisca un onere amministrativo per loro sproporzionato rispetto al rischio relativo alle loro attività.

Anagrafi

- ❖ Anagrafi zootecniche
- ❖ Anagrafe OSA (compresi FIA e ADAP)
- ❖ Anagrafe OSM
- ❖ Anagrafe OSSOA
- ❖ Anagrafe OSMOCA

Gestione delle Anagrafi

- ❖ Sistemi informativi: strumenti, apparati, persone
- ❖ Gestione dei database (VETINFO, SINVSA, SINTESIS, NSIS, TRACES, ecc...)
- ❖ Interoperabilità
- ❖ Portabilità

Requisiti di Qualità delle Anagrafi

- ❖ Attendibilità dei dati
- ❖ Aggiornamento delle informazioni
- ❖ Fruibilità

Articolo 9 Norme generali in materia di controlli ufficiali

1. Le AC effettuano regolarmente CU su tutti gli operatori in base al rischio e con frequenza adeguata, in considerazione di:

- ❖ rischi identificati associati:
 - ❖ ad animali e merci;
 - ❖ alle attività sotto il controllo degli operatori;
 - ❖ al luogo delle attività o delle operazioni degli operatori;
 - ❖ impiego di prodotti, processi, materiali o sostanze che possono influire su sicurezza, integrità e salubrità degli alimenti, o sicurezza dei mangimi, salute o benessere degli animali, sanità delle piante o, nel caso di OGM e prodotti fitosanitari, possono anche avere un impatto negativo sull'ambiente;
- ❖ eventuali informazioni indicanti la probabilità che i consumatori siano indotti in errore, in particolare relativamente a natura, identità, proprietà, composizione, quantità, periodo di conservazione, paese di origine o luogo di provenienza, metodo di fabbricazione o produzione degli alimenti;
- ❖ precedenti degli operatori in merito agli esiti dei CU effettuati su di essi e alla loro conformità alla normativa di cui all'art. 1, par. 2;
- ❖ affidabilità e dei risultati dei controlli effettuati dagli operatori stessi, o da terzi su loro richiesta, **compresi, se del caso, regimi di certificazione di qualità privati, al fine di accertare la conformità alla normativa di cui all'art. 1, par.2;** e
- ❖ qualsiasi informazione che possa indicare un'eventuale NC alle norme di cui all'art.1, par.2. →

NORME GENERALI IN MATERIA DI CONTROLLI UFFICIALI

Considerando (32)

“Le autorità competenti dovrebbero effettuare **controlli ufficiali a intervalli regolari, sulla base del rischio e con frequenza adeguata, in tutti i settori e in merito a tutti gli operatori, le attività, gli animali e le merci** disciplinati dalla legislazione in materia di filiera agroalimentare dell’Unione. La frequenza dei controlli ufficiali dovrebbe essere stabilita dalle autorità competenti tenendo conto della necessità che **l’impegno nei controlli sia proporzionato al rischio e al livello di conformità previsto nelle diverse situazioni**, comprese le eventuali violazioni della legislazione dell’Unione in materia di filiera agroalimentare commesse mediante pratiche ingannevoli o fraudolente. Di conseguenza, nel rendere proporzionato l’impegno nei controlli, si dovrebbe tener conto della probabilità di una mancata conformità a tutti i settori della legislazione dell’Unione in materia di filiera agroalimentare rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento.

In alcuni casi, tuttavia, e ai fini del rilascio di un certificato o attestato ufficiale che costituisce un requisito preliminare per l’immissione in commercio o per gli spostamenti di animali o merci, la legislazione dell’Unione in materia di filiera agroalimentare impone di effettuare i controlli ufficiali indipendentemente dal livello di rischio o dalla probabilità di non conformità. In tali casi, la frequenza dei controlli ufficiali è dettata dalla necessità di certificazione o attestazione.”

Categorizzazione sulla base del rischio

- ❖ Rischio identificato associato
- ❖ Non conformità pregresse (precedenti esiti CU e conformità)
- ❖ Affidabilità del sistema di autocontrollo, compresi i risultati ottenuti nell'ambito degli schemi di certificazione
- ❖ Qualsiasi altra informazione, anche in relazione alle pratiche fraudolente o ingannevoli

Categorizzazione sulla base del rischio

(Cfr. Intesa 212/CSR 2016, Cap. 12 (Stab.853), Cap.13 (Stab.852), Cap.14 (Stab. 1069))

❖ ex ante

❖ ex post



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento concernente "Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei Regolamenti (CE) 882/2004 e 854/2004".

Rep. Atti n. 212/CSR del 10 novembre 2016

Frequenza e periodicità dei controlli



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento concernente "Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei Regolamenti (CE) 882/2004 e 854/2004".

Rep. Atti n. 212/CSR del 10 novembre 2016



Ministero della Salute

Direzione Generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti
e la nutrizione - DGISAN- DGSF
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Ministero della Salute

DGISAN

0069887-P-18/12/2019



364171338

Agli Assessorati alla sanità Regioni e Province autonome

Istituti Zooprofilattici Sperimentali (I. ZZ. SS)

Istituto Superiore di Sanità (ISS)

A Comando Carabinieri per la Tutela della Salute (NAS)

Agli Ordini Professionali dei Medici e dei Veterinari

LORO SEDI

OGGETTO: Regolamento UE 2017/625: disposizioni transitorie.

Come noto, lo scorso 14 dicembre è entrato in vigore il regolamento UE 2017/625 in materia di controlli ufficiali che abroga i regolamenti (CE) 882/2004 e 854/2004.

Da una disamina delle attuali disposizioni non risulta che l'entrata in vigore del nuovo Regolamento (UE) 2017/625 contrasti, per i profili di igiene e sicurezza degli alimenti, con quanto sancito dalle norme nazionali attualmente vigenti.

Considerato che la legge di delegazione europea (legge n. 117 del 4 ottobre 2019 pubblicata su G.U. serie generale n. 245 del 18 ottobre 2019) conferisce al Governo italiano delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle nuove disposizioni europee entro un anno dalla sua entrata in vigore, nelle more della predisposizione dei decreti legislativi che andranno a modificare gli attuali decreti legislativi 193/2007 e 194/2008 in adeguamento al Regolamento (UE) 2017/625, si rappresenta che il contenuto di questi ultimi è da considerarsi vigente sino ad espressa abrogazione.

Rimangono altresì vigenti sino all'emanazione di nuovo provvedimento "Le linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei regolamenti (CE) 882/2004 e 854/2004" adottate in Conferenza Stato/Regioni con atto di repertorio n. 212 del 10 novembre 2016.

IL DIRETTORE GENERALE DGSF
Dott. Silvio BORRELLO

IL DIRETTORE GENERALE DGISAN
Dott.ssa Gaetana FERRI

Responsabile procedimento ufficio 2
Dott. Pietro Noè - p.noè@sanita.it
Referenti:
Granitto Giovanni - g.granitto@sanita.it
Monteleone Rosa Maria - rm.monteleone@sanita.it

TITOLO V PROGRAMMAZIONE E RELAZIONI

Art. 109 Piani di controllo nazionali pluriennali (PCNP) e organismo unico per il PCNP

Art. 110 Contenuto dei PCNP

Art. 111 Preparazione, aggiornamento e riesame dei PCNP

Art. 112 Programmi di controllo coordinati e raccolta di dati e informazioni

Art. 113 Relazioni annuali degli Stati membri

Art. 114 Relazioni annuali della Commissione

Art. 115 Piani di emergenza per alimenti e mangimi

Art. 109 Piani di controllo nazionali pluriennali (PCNP) e organismo unico per il PCNP

1. Gli Stati membri assicurano che i controlli ufficiali disciplinati dal presente regolamento siano eseguiti dalle autorità competenti sulla base di un PCNP, la cui elaborazione e attuazione sono coordinate in tutto il loro territorio.

2. Gli Stati membri designano un organismo unico incaricato di:

- a) coordinare la preparazione del PCNP fra tutte le autorità competenti responsabili dei controlli ufficiali;
- b) garantire che tale PCNP sia coerente;
- c) raccogliere informazioni sull'attuazione del PCNP in vista della presentazione delle relazioni annuali di cui all'articolo 113 e del riesame e aggiornamento dello stesso, secondo necessità, a norma dell'articolo 111, paragrafo 2.

Art. 110 Contenuto dei PCNP

1.I PCNP sono preparati in modo da garantire che siano **programmati CU in tutti i settori disciplinati dalla normativa di cui all'art. 1, par. 2, e in conformità dei criteri fissati all'art. 9 e delle norme di cui agli art. da 18 a 27.**

2.I PCNP contengono informazioni generali su struttura e organizzazione dei sistemi di CU nello SM interessato in ciascuno dei settori disciplinati, e almeno le seguenti informazioni:

obiettivi strategici PCNP; modo in cui priorità dei CU e allocazione delle risorse rispecchiano tali obiettivi; classificazione dei CU in base al rischio;

c) designazione AC e loro compiti (livello centrale, regionale e locale) e risorse di cui esse dispongono;

d) se del caso, la delega di compiti agli organismi delegati;

e) organizzazione e gestione generali dei CU (livello nazionale, regionale e locale), compresi i CU in singoli stabilimenti;

f) sistemi di controllo applicati ai diversi settori e coordinamento tra i diversi servizi delle AC incaricati dei CU in tali settori;

g) procedure/soluzioni per garantire la conformità agli obblighi delle AC di cui all'art.5, par.1;

h) formazione del personale delle AC;

i) procedure documentate di cui all'art. 12, par. 1;

j) organizzazione e funzionamento generali dei piani di emergenza in conformità della normativa di cui all'art.1, par.2; e

k) organizzazione generale collaborazione e assistenza reciproca tra AC competenti degli SM.

Art. 111 Preparazione, aggiornamento e riesame dei PCNP

1. Gli SM provvedono affinché il PCNP di cui all'art. 109, par. 1, sia messo a disposizione del pubblico, ad eccezione delle parti del piano la cui divulgazione potrebbe compromettere l'efficacia dei controlli ufficiali.

2. Il PCNP è aggiornato regolarmente per adeguarlo alle modifiche della normativa di cui all'art. 1, par. 2, ed è riesaminato per tener conto almeno dei seguenti fattori:

- a) manifestarsi di nuove malattie, nuovi organismi nocivi per le piante o altri rischi sanitari per l'uomo, per gli animali o per le piante, per il benessere degli animali o, nel caso di OGM e prodotti fitosanitari, anche per l'ambiente;
- b) cambiamenti significativi in struttura, gestione o funzionamento delle AC dello SM;
- c) esiti CU effettuati dagli SM;
- d) esiti controlli della Commissione effettuati nello SM in conformità all'art. 116, par. 1;
- e) risultati scientifici; e
- f) esiti dei CU eseguiti dalle AC del paese terzo in uno SM.

3. Su richiesta, gli SM forniscono alla Commissione l'ultima versione aggiornata dei rispettivi PNCP.

Art. 112 Programmi di controllo coordinati e raccolta di dati e informazioni

Allo scopo di effettuare una valutazione su vasta scala a livello dell'Unione del grado di applicazione della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, o di stabilire la prevalenza di alcuni pericoli sull'intero territorio dell'Unione, la Commissione può adottare atti di esecuzione riguardanti:

- ❖ l'attuazione di programmi di controllo coordinati di durata limitata in uno dei settori disciplinati dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2; e
- ❖ l'organizzazione ad hoc della raccolta di dati e informazioni riguardanti l'applicazione di uno specifico insieme delle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2, o riguardanti la prevalenza di determinati pericoli.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 145, paragrafo 2.

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/723 DELLA COMMISSIONE

del 2 maggio 2019

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il modello standard di formulario da utilizzare nelle relazioni annuali presentate dagli Stati membri

ALLEGATO

Relazione annuale presentata da: (Stato membro) - Periodo dall'1.1.(xxxx) al 31.12.(xxxx)

PARTE I

1. Introduzione

2. Misure adottate per assicurare il funzionamento efficace del piano di controllo nazionale pluriennale, comprese le azioni di verifica dell'attuazione e i risultati di tali misure

3. Modifiche al piano di controllo nazionale pluriennale

4. Tariffe o diritti

PARTE II

1. Alimenti e sicurezza alimentare, integrità e salubrità in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare gli interessi e l'informazione dei consumatori, la fabbricazione e l'uso di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti

1.1 Conclusione generale sul livello di conformità raggiunto

1.2 Controlli ufficiali su operatori/stabilimenti

Stabilimenti riconosciuti	Numero di stabilimenti	Numero di controlli ufficiali effettuati
Stabilimenti di attività generali (depositi frigoriferi, stabilimenti di riconfezionamento e reimballaggio, mercati all'ingrosso, navi reefer)		
Carni di ungulati domestici		
Carni di pollame e lagomorfi		
Carni di selvaggina di allevamento		
Carni di selvaggina selvatica		
Carni macinate, preparazioni di carni e carni separate meccanicamente (CSM)		
Prodotti a base di carne		
Molluschi bivalvi vivi		
Prodotti della pesca		
Latte crudo, colostro, prodotti lattiero-caseari e prodotti ottenuti dal colostro		
Uova e ovoprodotti		
Cosce di rana e lumache		
Grassi fusi di origine animale e ciccioli		
Stomaci, vesciche e intestini trattati		
Gelatina		

Operatori/stabilimenti registrati	Numero di operatori/stabilimenti	Numero di controlli ufficiali effettuati
Collagene		
Solfato di condroitina, acido ialuronico, altri prodotti di cartilagine idrolizzata, chitosano, glucosamina, caglio, colla di pesce e amminoacidi altamente raffinati (HRP)		
Miele		
Germogli		
Coltivazioni agricole		
Produzione animale		
Attività mista		
Caccia		
Pesca		
Acquicoltura		
Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi		
Produzione di oli e grassi vegetali		
Lavorazione delle granaglie, produzione di amidi e di prodotti amidacei		
Fabbricazione di prodotti da forno e farinacei		
Produzione di altri prodotti alimentari		
Produzione di bevande		
Ingrosso		
Dettaglio		
Trasporto e magazzinaggio		
Attività di servizi di ristorazione		
Altro		

3. Mangimi e sicurezza dei mangimi in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dell'uso di mangimi, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare la salute, gli interessi e l'informazione dei consumatori

3.1 Conclusione generale sul livello di conformità raggiunto


3.2 Controlli ufficiali

Per stabilimenti	Numero di stabilimenti	Numero di controlli ufficiali effettuati
Stabilimenti riconosciuti in conformità all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (*)		
<i>Produttori primari riconosciuti in conformità all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 183/2005*</i>		
Stabilimenti registrati in conformità all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 183/2005, ad esclusione della produzione primaria		
<i>Produttori primari registrati in conformità all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 183/2005 e ottemperanti alle disposizioni di cui all'allegato I di tale regolamento*</i>		
Operatori (agricoltori) che utilizzano mangimi		
Operatori che fabbricano e/o commercializzano mangimi medicati		
Per norma orizzontale		Numero di controlli ufficiali effettuati
Etichettatura dei mangimi		
Tracciabilità dei mangimi		

4. Prescrizioni in materia di salute animale

4.1 Conclusione generale sul livello di conformità raggiunto

4.2 Controlli ufficiali

	Numero di aziende/stabilimenti	Numero di controlli ufficiali effettuati	Numero di animali registrati	Numero di animali controllati
Identificazione e registrazione dei bovini			(all'inizio del periodo oggetto della relazione o altra data di riferimento nazionale per le statistiche sugli animali)	
Identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini			(all'inizio dell'anno del periodo oggetto della relazione o altra data di riferimento nazionale per le statistiche sugli animali)	
Centri di raccolta riconosciuti (bovini, ovini, caprini, suini ed equini)				
Commercianti riconosciuti (bovini, ovini, caprini e suini)				
Posti di controllo [regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio (*)]				
Organismi, istituti e centri ufficialmente riconosciuti (direttiva 92/65/CEE del Consiglio (10))				
Stabilimenti riconosciuti per il commercio UE di pollame e uova da cova				
Stabilimenti di quarantena per i volatili				
Stabilimenti di acquicoltura riconosciuti:				
<i>stabilimenti di acquicoltura di pesci riconosciuti*</i>				
<i>stabilimenti di acquicoltura di molluschi bivalvi vivi riconosciuti*</i>				
<i>stabilimenti di acquicoltura di crostacei riconosciuti*</i>				

5. Prevenzione e riduzione al minimo dei rischi sanitari per l'uomo e per gli animali derivanti da sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati

5.1 Conclusione generale sul livello di conformità raggiunto

5.2 Controlli ufficiali

Per stabilimento/impianto	Numero di stabilimenti/impianti	Numero di controlli ufficiali effettuati
Stabilimenti o impianti riconosciuti in conformità all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾		
Stabilimenti o impianti registrati in conformità all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1069/2009		
Per norma orizzontale		Numero di controlli ufficiali effettuati
Etichettatura e tracciabilità dei sottoprodotti di origine animale/prodotti derivati		

5.3 Osservazioni*

5.4 Non conformità

Per stabilimenti/impianti	Casi rilevati durante i controlli ufficiali effettuati	Numero totale di stabilimenti/impianti controllati*	Numero totale di stabilimenti/impianti controllati in cui sono stati rilevati casi di non conformità*	Azioni/misure	
				Amministrative	Giudiziarie
Stabilimenti o impianti riconosciuti in conformità all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1069/2009					
Stabilimenti o impianti registrati in conformità all'articolo 23 del regolamento					

Pianificazione

(Cfr. Intesa 212/CSR 2016, Cap. 10 P&P dei CU)

- ❖ Ricognizione obblighi (LEA)
- ❖ Allocazione degli obblighi tenendo conto dell'assetto organizzativo dell'AC (matrice di allocazione)
- ❖ Riesame della matrice di allocazione
- ❖ Determinazione degli strumenti di CU da utilizzare per tipologia di Operatore/Attività produttiva
- ❖ Determinazione del numero di CU da effettuare (le risorse disponibili entrano in gioco nella fase successiva, di programmazione)

Dichiarazione degli obiettivi da raggiungere

- ❖ Da definire per ciascun obiettivo indicatori quantitativi e qualitativi
- ❖ In genere gli obiettivi da raggiungere costituiscono il denominatore degli indicatori di prestazione
- ❖ Per ciascun indicatore definire:
 - ❖ modalità di calcolo
 - ❖ modalità di raccolta dati e periodicità/frequenza di rilevamento
 - ❖ valore atteso (eventualmente intervallo di accettabilità)

Programmazione - Analisi di contesto

- ❖ Ricognizione delle risorse disponibili
- ❖ Controlli ad hoc (analisi del fabbisogno in termini di monte ore calcolato sugli anni precedenti)
- ❖ Vincoli di budget
- ❖ Designazione (WWH, chi, quando, come)
- ❖ Possibile diversificazione dell'approccio alla programmazione

Controllo ufficiale

Compiti delegabili

Compiti non
delegabili

Organismi delegati
Persone fisiche

Designazione
(Appointment)

Persone fisiche
Autorizzazione

Autorizzazione

REGULATION (EU) 2017/625 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 15 March 2017

on official controls and other official activities performed to ensure the application of food and feed law, rules on animal health and welfare, plant health and plant protection products, amending Regulations (EC) No 999/2001, (EC) No 396/2005, (EC) No 1069/2009, (EC) No 1107/2009, (EU) No 1151/2012, (EU) No 652/2014, (EU) 2016/429 and (EU) 2016/2031 of the European Parliament and of the Council, Council Regulations (EC) No 1/2005 and (EC) No 1099/2009 and Council Directives 98/58/EC, 1999/74/EC, 2007/43/EC, 2008/119/EC and 2008/120/EC, and repealing Regulations (EC) No 854/2004 and (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council, Council Directives 89/608/EEC, 89/662/EEC, 90/425/EEC, 91/496/EEC, 96/23/EC, 96/93/EC and 97/78/EC and Council Decision 92/438/EEC (Official Controls Regulation)

Article 5

General obligations concerning the competent authorities and the organic control authorities

2. Any **appointment** of an official veterinarian shall be in writing and shall set out the official controls and the other official activities and related tasks for which the appointment has been made. Requirements imposed on staff of competent authorities that are provided for in this Regulation, including the requirement on freedom from any conflict of interest, shall apply to all official veterinarians.

<https://www.collinsdictionary.com/it/dizionario/inglese-italiano/appointment>

(to a job) nomina

(job) posto carica

<https://www.merriam-webster.com/dictionary/appointment#synonyms> **appointment**

4a: an act of appointing someone or something: DESIGNATION

REGOLAMENTO (UE) 2017/625 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 marzo 2017

relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali)

Articolo 5

Obblighi generali relativi alle autorità competenti e alle autorità di controllo competenti per il settore biologico

2. Ogni **designazione** di un veterinario ufficiale avviene in forma scritta e definisce i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali e compiti correlati per cui la designazione è stata effettuata. I requisiti stabiliti dal presente regolamento che devono essere soddisfatti da parte del personale delle autorità competenti, incluso il requisito relativo all'assenza di conflitti di interessi, si applicano a tutti i veterinari ufficiali.

<http://www.treccani.it/vocabolario/designazione/>

designazione s. f. [dal lat. designatio -onis; il sign. 2, per influenza del fr. désignation]. - 1. L'atto di designare, il fatto d'essere designato, cioè proposto per un determinato ufficio: d. del successore; procedere alla d. dei rappresentanti; la sua d. a sindaco fu fatta all'unanimità.

designare v. tr. [dal lat. designare, der. di signum «segno»] (io designo, ... noi designiamo, voi designate, e nel cong. designiamo, designate). - 1. **a. Indicare, proporre una persona per un determinato ufficio:** d. a succedere o come successore; fu designato come nuovo presidente; designarono lui a guidare l'impresa; **il funzionario designato a tale incarico.** incarico (poet. incarco) s. m. [der. di incaricare] (pl. -chi). -

2. Atto dell'incaricare, dell'affidare cioè ad altri una cura, un compito particolare o una funzione, un ufficio provvisorio; e la cosa stessa di cui s'incarica qualcuno o che si è incaricati di fare: dare, affidare, conferire un i.; accettare, ricevere, assumere, prendere, avere un i.; rifiutare un i. o l'i.; compiere, svolgere, espletare l'i. ricevuto; un i. delicato, di fiducia; un i. difficile, gravoso, oneroso; avere il doloroso, il penoso, l'ingrato i. (di riferire cosa spiacevole, di comunicare una triste notizia, ecc.); fare qualcosa per i. d'altri, non di propria iniziativa; ricoprire un posto per incarico; il capo dello stato ha affidato all'onorevole ... l'i. di formare il nuovo governo; i. esplorativo (v. esplorativo). Nell'ordinamento scolastico, i. d'insegnamento, particolare forma di assunzione del personale insegnante non di ruolo nelle scuole statali e negli istituti superiori d'istruzione per coprire cattedre o posti privi di titolare o per i quali il titolare non è previsto dalle disposizioni vigenti, per un periodo di tempo limitato ma rinnovabile o senza una scadenza prefissata (i. a tempo indeterminato); nelle università, forma di assunzione a tempo determinato per coprire cattedre prive di titolare: conferire una cattedra per incarico; coprire l'i. di storia delle religioni nella facoltà di scienze della formazione.

Autorizzazione

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2020/466

of 30 March 2020 on temporary measures to contain risks to human, animal and plant health and animal welfare during certain serious disruptions of Member States' control systems due to coronavirus disease (COVID-19)

Article 3

Official controls and other official activities may exceptionally be performed by one or more natural persons specifically authorised by the competent authority on the basis of their qualifications, training and practical experience, who are in contact with the competent authority by any available means of communication, and who are required to follow the instructions of the competent authority for the performance of such official controls and other official activities. Such persons shall act impartially, and they shall be free from any conflict of interest as regards the official controls and other official activities performed by them.


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/466 DELLA COMMISSIONE del 30 marzo 2020

relativo a misure temporanee volte a contenere rischi sanitari diffusi per l'uomo, per gli animali e per le piante e per il benessere degli animali in occasione di determinate gravi disfunzioni dei sistemi di controllo degli Stati membri dovute alla malattia da coronavirus (COVID-19)

Articolo 3

In via eccezionale i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali possono essere effettuati da una o più persone fisiche, specificamente autorizzate dall'autorità competente sulla base delle loro qualifiche, formazione ed esperienza pratica, che sono in contatto con l'autorità competente mediante qualsiasi mezzo di comunicazione disponibile e che sono tenute a seguire le istruzioni dell'autorità competente per l'esecuzione di tali controlli ufficiali e altre attività ufficiali. Tali persone agiscono in modo imparziale e non presentano alcun conflitto di interessi per quanto riguarda i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali da essi effettuati.

Esempio grafico indicatori



LEA D.Lgs. 502/1992

art. 1

1. La **tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo ed interesse della collettività** è garantita, nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana, attraverso il Servizio sanitario nazionale, quale complesso delle funzioni e delle attività assistenziali dei Servizi sanitari regionali e delle altre funzioni e attività svolte dagli enti ed istituzioni di rilievo nazionale, nell'ambito dei conferimenti previsti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché delle funzioni conservate allo Stato dal medesimo decreto.

2. Il Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso le **risorse finanziarie pubbliche** individuate ai sensi del comma 3 e in coerenza con i principi e gli obiettivi indicati dagli articoli 1 e 2 della legge 23 dicembre 1978, n.833, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell'equità nell'accesso all'assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonché dell'economicità nell'impiego delle risorse.

3. L'individuazione dei **livelli essenziali e uniformi di assistenza assicurati dal Servizio sanitario nazionale**, per il periodo di validità del Piano sanitario nazionale, è effettuata **contestualmente all'individuazione delle risorse finanziarie** destinate al Servizio sanitario nazionale, nel **rispetto delle compatibilità finanziarie** definite per l'intero sistema di finanza pubblica nel Documento di programmazione economico finanziaria. Le prestazioni sanitarie comprese nei livelli essenziali di assistenza sono garantite dal Servizio sanitario nazionale a titolo gratuito o con partecipazione alla spesa, nelle forme e secondo le modalità previste dalla legislazione vigente.

Il Processo LEA

Definizione dei fabbisogni
standard

Individuazione LEA

Monitoraggio e
Adempimenti LEA

Ministero
Regioni

Commissione
nazionale LEA

Tavolo di
monitoraggio e
verifica LEA

D. Salute animale e igiene urbana veterinaria

N.	Programmi/attività	Componenti del programma	Prestazioni
D1	Sorveglianza sui concentramenti e spostamenti animali	<ul style="list-style-type: none"> - Controllo delle strutture - Verifica della documentazione e della registrazione delle movimentazioni animali 	<ul style="list-style-type: none"> - Controlli ufficiali e altre attività ufficiali e provvedimenti conseguenti - Certificazioni - Report informativi/rendicontazioni ai cittadini, operatori sanitari e istituzioni - Rilascio pareri ed autorizzazioni
D2	Riproduzione animale	<ul style="list-style-type: none"> - Controllo sulla riproduzione animale - Gestione dell'anagrafe degli operatori della riproduzione animale divisa per tipologia ed attività - Gestione istanze di registrazione, di riconoscimento e di autorizzazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Controlli ufficiali e altre attività ufficiali e provvedimenti conseguenti - Certificazioni - Report informativi/rendicontazioni ai cittadini, operatori sanitari e istituzioni - Rilascio pareri ed autorizzazioni - Gestione delle anagrafiche
D3	Sistema informativo per il controllo delle aziende zootecniche su anagrafe nazionale	<ul style="list-style-type: none"> - Procedura di registrazione e autorizzazione delle aziende zootecniche - Gestione e aggiornamento dell'anagrafe informatizzata delle aziende zootecniche e degli animali da reddito, divise per specie animali - Geo-referenziazione delle aziende 	<ul style="list-style-type: none"> - Implementazioni anagrafiche - Certificazioni - Report informativi/rendicontazioni ai cittadini, operatori sanitari e istituzioni - Controlli ufficiali e altre attività ufficiali e provvedimenti conseguenti
D4	Controllo sul benessere degli animali da reddito	<ul style="list-style-type: none"> - Controllo degli allevamenti e degli animali da reddito - Informazione degli operatori zootecnici - Controllo sulle condizioni di trasporto - Controllo sulla protezione degli animali durante la macellazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Report informativi/rendicontazioni ai cittadini, operatori sanitari e istituzioni - Attività informativa e divulgativa - Controlli ufficiali e altre attività ufficiali e provvedimenti conseguenti - Rilascio pareri, certificazioni ed autorizzazioni

D5	Profilassi ai fini della eradicazione delle malattie infettive e diffuse degli animali	<ul style="list-style-type: none"> - Effettuazione dei piani di profilassi e di eradicazione regionali e nazionali - Attribuzione qualifiche sanitarie - Valutazione epidemiologica dei dati ai fini della programmazione dell'attività 	<ul style="list-style-type: none"> - Controlli ufficiali e altre attività ufficiali e provvedimenti conseguenti - Certificazioni - Report informativi/rendicontazioni ai cittadini, operatori sanitari e istituzioni
D6	Sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive diffuse animali	<ul style="list-style-type: none"> - Registrazione di segnalazione di malattia infettiva di animali, anche sospetta, e/o di focolaio epidemico - Notifica di caso di malattia infettiva e/o di focolaio epidemico - Produzione di report periodici per la sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive animali - Verifica della biosicurezza e della sanità animale 	<ul style="list-style-type: none"> - Gestione di casi di malattia infettiva e/o di focolaio epidemico - Controlli ufficiali e altre attività ufficiali e provvedimenti conseguenti - Certificazioni - Report informativi/rendicontazioni ai cittadini, operatori sanitari e istituzioni
D7	Predisposizione di sistemi di risposta ad emergenze epidemiche delle popolazioni animali	<ul style="list-style-type: none"> - Analisi dei possibili scenari - Identificazione delle misure organizzative da adottare in rapporto ai diversi livelli di allarme - Predisposizione di procedure/protocolli locali per le operazioni di gestione e di estinzione del focolaio - Formazione del personale addetto ai sistemi di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Piani di emergenza
D8	Sorveglianza sull'impiego del farmaco per uso veterinario e prevenzione della farmacoresistenza	<ul style="list-style-type: none"> - Piani di sorveglianza sul farmaco per uso veterinario - Controllo del corretto utilizzo del farmaco per uso veterinario: - Verifica delle registrazioni e della documentazione - Autorizzazione delle scorte - Autorizzazione alla detenzione e distribuzione - Registrazione transazioni e prescrizioni medico-veterinarie - Gestione delle anagrafiche delle strutture autorizzate e dei detentori di scorte 	<ul style="list-style-type: none"> - Controlli ufficiali e altre attività ufficiali e provvedimenti conseguenti - Rilascio pareri ed autorizzazioni - Report informativi/rendicontazioni ai cittadini, operatori sanitari e istituzioni - Gestione delle anagrafiche
N.	Programmi/attività	Componenti del programma	Prestazioni
D9	Lotta al randagismo e controllo del benessere degli animali d'affezione	<ul style="list-style-type: none"> - Realizzazione ed aggiornamento dell'anagrafe canina e censimento delle colonie feline. - Sterilizzazione dei cani randagi e dei gatti delle colonie - Controllo sanitario e del benessere degli animali d'affezione - Prevenzione dell'abbandono ed informazione per l'adozione consapevole 	<ul style="list-style-type: none"> - Esistenza di un'anagrafe aggiornata ed implementazione dell'anagrafe nazionale - Controlli ufficiali e altre attività ufficiali e provvedimenti conseguenti
			<ul style="list-style-type: none"> - Identificazione e iscrizione in anagrafe - Sterilizzazione dei cani randagi e dei gatti delle colonie. - Censimento delle colonie feline - Attività informativa e divulgativa

D10	Igiene urbana veterinaria Controllo delle popolazioni sinantropiche Controllo episodi di morsicatura da animali e aggressioni da cani	<ul style="list-style-type: none"> - Gestione di sistemi di sorveglianza relativi ai seguenti ambiti: <ul style="list-style-type: none"> • zoonosi trasmesse in ambito urbano • gestione e classificazione delle morsicature da animali ed episodi di aggressione da cani 	<ul style="list-style-type: none"> - Interventi di profilassi e di controllo sulle fonti e i veicoli/vettori di trasmissione - Controllo animali morsicatori - Valutazione comportamentale dei cani morsicatori e aggressivi ai fini della tutela dell'incolumità pubblica
D11	Sorveglianza sull'alimentazione animale e sulla produzione e distribuzione dei mangimi	<ul style="list-style-type: none"> - Sorveglianza e controllo degli Operatori del Settore dei Mangimi (OSM) - Controlli ai sensi Piano nazionale alimentazione animale - Registrazione e riconoscimento OSM - Gestione dell'anagrafe degli OSM divisa per tipologia ed attività 	<ul style="list-style-type: none"> - Controlli ufficiali e altre attività ufficiali e provvedimenti conseguenti - Certificazioni - Report informativi/rendicontazioni ai cittadini, operatori sanitari e istituzioni - Rilascio pareri e autorizzazioni - Gestione delle anagrafiche
D12	Prevenzione e controllo delle zoonosi. Controllo delle popolazioni selvatiche ai fini della tutela della salute umana e dell'equilibrio fra uomo, animale e ambiente	<ul style="list-style-type: none"> - Gestione di sistemi di monitoraggio di sorveglianza epidemiologica - Valutazione di situazioni di rischio ed interventi di prevenzione 	<ul style="list-style-type: none"> - Interventi di profilassi e di controllo sulle fonti e i veicoli/vettori di trasmissione - Sorveglianza epidemiologica Report informativi/rendicontazioni ai cittadini, operatori sanitari e istituzioni
D13	Vigilanza e controllo sull'impiego di animali nella sperimentazione	<ul style="list-style-type: none"> - Aggiornamento dell'anagrafe delle aziende autorizzate di competenza - Attività di vigilanza periodica 	<ul style="list-style-type: none"> - Aggiornamento di un'anagrafe locale - Vigilanza su utilizzatori - Controlli ufficiali e altre attività ufficiali e provvedimenti conseguenti su allevatori e fornitori - Report di attività/rendicontazioni ai cittadini, operatori sanitari e istituzioni
D14	Soccorso degli animali a seguito di incidente stradale Legge 281/91 art. 2 c.12 Legge 120/2010 - Nuovo codice della strada art. 31	<ul style="list-style-type: none"> - Coordinamento degli Enti preposti e delle Associazioni per il recupero e la stabilizzazione degli animali d'affezione coinvolti in un incidente stradale 	<ul style="list-style-type: none"> - Informazione all'utenza sulle modalità di accesso al sistema di primo soccorso

E. Sicurezza alimentare - Tutela della salute dei consumatori

N.	Programmi / Attività	Componenti del programma	Prestazioni
E1	Registrazione/riconoscimento di stabilimenti del settore alimentare ai sensi della normativa vigente	<ul style="list-style-type: none"> Processo di riconoscimento Gestione dell'anagrafe degli stabilimenti del settore alimentare (OSA) divisa per tipologia ed attività 	<ul style="list-style-type: none"> Gestione delle anagrafiche Esecuzione dei prescritti sopralluoghi
E2	Sorveglianza sulle attività di macellazione e lavorazione della selvaggina	<ul style="list-style-type: none"> Controlli sulla macellazione degli animali e sulla selvaggina destinata al consumo umano 	<ul style="list-style-type: none"> Controlli ufficiali, altre attività ufficiali e provvedimenti conseguenti Rendicontazioni/report informativi ai cittadini, operatori sanitari e istituzioni
E3	Sorveglianza sugli stabilimenti registrati, compresa la produzione primaria e sugli stabilimenti riconosciuti	<ul style="list-style-type: none"> Audit Ispezioni Monitoraggio Sorveglianza Campionamento ed analisi Provvedimenti conseguenti 	<ul style="list-style-type: none"> Controlli ufficiali, altre attività ufficiali e provvedimenti conseguenti Rendicontazioni/report informativi ai cittadini, operatori sanitari e istituzioni
E4	Sorveglianza sulla presenza di residui di sostanze non autorizzate, farmaci, contaminanti e OGM negli alimenti, in conformità con il piano nazionale integrato dei controlli	<ul style="list-style-type: none"> Espletamento del Piano regionale residui Espletamento del Piano OGM Controllo dei contaminanti negli alimenti 	<ul style="list-style-type: none"> Controlli ufficiali, altre attività ufficiali e provvedimenti conseguenti Rendicontazioni/report informativi ai cittadini, operatori sanitari e istituzioni
E5	Controllo sul ciclo di vita dei prodotti fitosanitari e coadiuvanti dei fitosanitari, compreso il controllo dei residui	<ul style="list-style-type: none"> Controllo utilizzo fitosanitari e coadiuvanti dei fitosanitari, anche in relazione al punto B4 Controllo registri dei trattamenti Analisi e valutazione dei flussi di vendita dei prodotti fitosanitari Espletamento dei piani di controllo dei residui 	<ul style="list-style-type: none"> Controlli ufficiali, altre attività ufficiali e provvedimenti conseguenti Rendicontazioni/report informativi ai cittadini, operatori sanitari e istituzioni
E6	Sorveglianza e controllo sulle attività connesse agli alimenti Regolamento CE 882/04	<ul style="list-style-type: none"> Audit Ispezioni Monitoraggio Sorveglianza Campionamento ed analisi Provvedimenti conseguenti 	<ul style="list-style-type: none"> Controlli ufficiali, altre attività ufficiali e provvedimenti conseguenti Rendicontazioni/report informativi ai cittadini, operatori sanitari e istituzioni

E7	Sorveglianza su laboratori che eseguono analisi per le imprese alimentari nell'ambito delle procedure di autocontrollo	Gestione dell'anagrafe dei laboratori Audit Ispezioni Monitoraggio Sorveglianza Campionamento ed analisi Provvedimenti conseguenti	Gestione delle anagrafiche Controlli ufficiali, altre attività ufficiali e provvedimenti conseguenti Rendicontazioni/report informativi ai cittadini, operatori sanitari e istituzioni
E8	Sorveglianza sanitaria delle zone di produzione e o allevamento di molluschi bivalvi	Attività di monitoraggio effettuata sulle zone di produzione e/o di allevamento riconosciute dalla regione Valutazione dei dati ed emissione di provvedimenti conseguenti Attività di sorveglianza per la classificazione delle acque	Controlli ufficiali, altre attività ufficiali e provvedimenti conseguenti Rendicontazioni/report informativi ai cittadini, operatori sanitari e istituzioni
E9	Sorveglianza su sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano	Gestione istanze registrazione/ riconoscimento stabilimenti Gestione dell'anagrafe degli stabilimenti del settore sottoprodotti Controllo ufficiale Rilascio autorizzazioni trasporto	Gestione delle anagrafiche Controlli ufficiali, altre attività ufficiali e provvedimenti conseguenti Rendicontazioni/report informativi ai cittadini, operatori sanitari e istituzioni
E10	Gestione stati di allerta alimenti destinati al consumo umano e alimenti per animali e gestione emergenze	Attivazione Diffusione delle informazioni e verifica delle misure adottate dagli Operatori Sorveglianza; Provvedimenti conseguenti	Controlli ufficiali, altre attività ufficiali e provvedimenti conseguenti Rendicontazioni/report informativi ai cittadini, operatori sanitari e istituzioni Attuazione piani di emergenza
E11	Controllo su materiali e oggetti destinati al contatto con alimenti	Audit Ispezioni Monitoraggio Sorveglianza Campionamento ed analisi Provvedimenti conseguenti	Controlli ufficiali, altre attività ufficiali e provvedimenti conseguenti Rendicontazioni/report informativi ai cittadini, operatori sanitari e istituzioni
E12	Ispettorato micologico L. 352 del 23 Ago 1993	Vigilanza su produzione e commercializzazione Organizzazione delle attività a supporto della raccolta privata Supporto in caso di sospetta intossicazione da funghi	Controlli ufficiali, altre attività ufficiali e provvedimenti conseguenti Rendicontazioni/report informativi ai cittadini, operatori sanitari e istituzioni Controllo delle specie fungine su richiesta
E13	Sorveglianza acque potabili	Mappatura fonti, impianti di approvvigionamento e reti di distribuzione degli acquedotti pubblici Mappatura dei pozzi privati utilizzati nell'ambito di impresa alimentare Vigilanza su impianti ed aree di rispetto	Controlli ufficiali, altre attività ufficiali e provvedimenti conseguenti Rendicontazioni/report informativi ai cittadini, operatori sanitari e istituzioni

E14	Infezioni, intossicazioni e tossinfezioni alimentari	Supporto all'indagine epidemiologica per l'individuazione dell'alimento a rischio Controlli e campionamenti nei luoghi di produzione e/o somministrazione degli alimenti a rischio	Controlli ufficiali, altre attività ufficiali e provvedimenti conseguenti Rendicontazioni/report informativi ai cittadini, operatori sanitari e istituzioni
-----	--	---	--

B14	Gestione delle emergenze da fenomeni naturali o provocati (climatici e nucleari, biologici, chimici, radiologici)	Partecipazione alla gestione delle emergenze	Comunicazione alla popolazione e alle istituzioni in merito alle ricadute sulla salute Partecipazione alla predisposizione di piani e protocolli operativi in accordo con altre istituzioni coinvolte Partecipazione all'attività delle unità di crisi
-----	---	--	--



Decisione (CE) n°1082/2013;
Decisione (UE) n°300/2019;
D.Lgs. 2 gennaio 2018, n°1